



DELIBERA N. 223/19/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA'
PORTUALE DI MESSINA – SISTEMA PORTUALE DI MESSINA E MILAZZO
(C.F. 80005610839) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE N. 12/19/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 ottobre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, (di seguito denominato *Tusmar*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73 e in particolare l’art. 41 che disciplina le modalità di destinazione delle somme per l’acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale e l’art. 51, comma 2, lett. f, che individua il presidio sanzionatorio da applicare nei riguardi dei soggetti pubblici che abbiano violato l’art. 41 del precitato Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” e successive modifiche;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle*

comunicazioni” ai sensi del quale “Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”.

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante *“Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* sulla quale il Consiglio ha reso il proprio parere nella seduta del 14 settembre 2009;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: “Autorità”), recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS del 28 marzo 2019;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del *«Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”»*, e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante *“Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015, recante *“Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* con la quale sono state conferite al Servizio Ispettivo, Registro e Co.re.com. dell’Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i Co.re.com., e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante *“Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS, dell’8 febbraio 2017, recante *“Termine di presentazione delle comunicazioni all’Autorità delle spese pubblicitarie delle*

amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'articolo 41, comma 1, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177";

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTE le note trasmesse all'AGCOM dall'Autorità portuale di Messina - Sistema portuale di Messina e Milazzo in data 6/03/2019 (prot. AGCOM n. 96392) e in data 19/06/2019 (prot. AGCOM n. 0267286);

VISTO l'atto di contestazione n. 12/19/SIR del 21 giugno 2019, notificato, a mezzo PEC, in pari data all'Autorità portuale di Messina - Sistema portuale di Messina e Milazzo, con prot. AGCOM n. 0271933;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, Registro e Co.Re.Com. n. 12/19/SIR del 21 giugno 2019, notificato in pari data, è stata contestata all'Autorità portuale di Messina (di seguito denominato AUTORITA' PORTUALE) la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41 del *Tusmar*.

Difatti, dall'esame degli atti prodotti (in data 06/03/2019, prot. AGCOM n. 96392 e in data 19/06/2019, prot. AGCOM n. 0267286) dall'AUTORITA' PORTUALE relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio finanziario 2017, è emerso che gli impegni di spesa per l'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa riferiti al predetto esercizio finanziario (2017), risultavano destinati:

- a quotidiani e periodici, per un importo di euro 1.895,27, pari al 100 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.895,27);
- all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale per un importo di Euro: 0,00, pari allo 0 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.895,27);
- ad altri mezzi di comunicazione, per un importo di euro: 0,00 pari allo 0 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 1.895,27);

L'AUTORITA' PORTUALE, dunque, in base ai dati sopra rilevati, risultava avere violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici anche economici di riservare sul totale delle spese destinate all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa una quota almeno del 50% a giornali quotidiani e periodici e di almeno il 15% all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale. In particolare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, l'Ente risultava non aver rispettato la quota destinata all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale;

2. Deduzioni dell'AUTORITA' PORTUALE ed approfondimenti istruttori

All'esito della notifica dell'avvio del procedimento (avvenuta in data 21 giugno 2019, prot. AGCOM n. 0271933), l'Ente ha trasmesso (in data 12/07/2019, prot. AGCOM n. 0306561) una memoria difensiva tesa a chiarire la sua posizione *“al fine di addivenire all'archiviazione”* del procedimento sanzionatorio.

Nella suddetta memoria, l'Ente, anzitutto, ha premesso di aver, puntualmente, riscontrato le note di AGCOM in un'ottica di piena trasparenza e collaborazione.

Entrando nel merito delle argomentazioni difensive, prospettate nella summenzionata memoria, l'AUTORITA' PORTUALE, a giustificazione dei fatti contestati, rappresentava di aver effettuato, *“(…) a fine anno, 2017, due inserzioni redazionali, aventi la mera finalità di informare circa le attività dell'Ente, rispettivamente su “Porto & Interporto” (decreto n. 143 del 1.12.2017) e sul numero speciale della Gazzetta del Sud – edizione Messina del 31. 12. 2017 (decreto n. 153 del 22.12. 2017)”*.

Con riferimento specifico alla criticità rilevata dall'AGCOM nell'atto di contestazione, l'AUTORITA' PORTUALE ha sostenuto di essersi trovata, *“(…) alla luce delle somme complessivamente disponibili e stanziare per le finalità di cui trattasi, nella condizione di oggettiva impossibilità, in base ai prezzi di mercato, di poterne utilizzare proficuamente una quota parte, (almeno il 15%) per sostenere spese pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche”*.

In particolare, a riguardo, l'Ente ha evidenziato che *“(…) l'estrema esiguità delle somme a disposizione non ha potuto consentire di acquistare (...) adeguati spazi pubblicitari sui media radiotelevisivi, che, in modo confacente, consentissero la divulgazione di un messaggio di promozione istituzionale della mission dell'Autorità portuale”*. Inoltre, ha sottolineato che altrimenti *“l'Amministrazione sarebbe stata costretta a non impiegare alcuna risorsa per spese di comunicazione istituzionale mediante mass media”*.

Nella predetta nota difensiva si sosteneva, altresì, che l'Ente ha avuto piena consapevolezza *“(…) che le spese di pubblicità sono assoggettate a stringenti limiti di finanza pubblica e quelle di propaganda sono vietate per legge, non a caso, (...) utilizza per pubblicità istituzionale esclusivamente fondi che residuano da quelli stanziati per partecipazione a fiere ed eventi promozionali di pertinenza; dei 1.895,27 euro utilizzati nell'anno 2017 una parte ricade sul capitolo di spesa afferente la c.d. rappresentanza e una parte sul capitolo afferente la c.d. “promozione”*.

A difesa delle sue ragioni, l'Ente ha evidenziato che anche il proprio Collegio dei revisori, nel prendere atto (con verbale n. 185 del 9.07.2019) dell'apertura di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'AUTORITA' PORTUALE, precisava che la stessa Amministrazione aveva rispettato i vincoli di finanza pubblica ai sensi della legge 78/2010, specificando di aver *“(…) sempre verificato il rispetto di tali vincoli da parte dell'Ente”* e rappresentando l'esigenza di contro dedurre ai rilievi contenuti nell'atto di contestazione adottato da AGCOM, *“rilevando nel merito che la somma impegnata di euro 1.895,27 parrebbe non essere di per sé idonea a soddisfare il dettato normativo salvo evitare di sostenere le pesse spese pubblicitarie”*.

Nella memoria, anzidetta, si sottolineava anche che il summenzionato Organo di Revisione aveva ravvisato *“(…) la sproporzione fra la sanzione minima prevista di euro 5.165,00 e la somma oggetto di contestazione”*. Relativamente alla contestazione mossa da AGCOM, l'Ente *“in merito alla scelta dei mezzi di comunicazione impiegati ai fini della diffusione dei messaggi pubblicitari di comunicazione istituzionale”*, ha, poi, evidenziato *“(…) che l'emittente radio televisiva Rtp, la principale operante sul territorio è societariamente connessa con il quotidiano locale Gazzetta del Sud, rappresentando i due*

mezzi di comunicazione sostanzialmente una medesima offerta commerciale". Inoltre, l'Ente esprimeva le sue perplessità in ordine alla configurabilità dell'impegno di spesa da esso stesso sostenuto per l'acquisto di spazi sulla predetta "Gazzetta del Sud" tra quelle catalogabili come spese su "quotidiani e periodici".

A riguardo, l'Ente sostiene che *"la pubblicità istituzionale effettuata su Gazzetta del Sud afferisce ad un inserto speciale conclusivo e sinottico dell'anno solare trascorso e non già ad una normale edizione del quotidiano, onde si evidenzia la specialità ed atipicità della pubblicazione, assimilabile, peraltro, ad una monografia a stampa e non già ad un quotidiano/periodico"*.

Per quanto concerne il mancato impiego di risorse ai fini dell'acquisto di spazi per pubblicità istituzionale sulle radiotelevisioni locali, l'AUTORITA' PORTUALE ha inteso dichiarare che *"l'Ente è già presente, costantemente, sulle emittenti radiotelevisive locali a mezzo dei propri comunicati stampa"*, sottolineando, implicitamente, l'inutilità di procedere all'acquisto di spazi pubblicitari sui suddetti mezzi di comunicazione radiotelevisivi locali.

A tal proposito, il suddetto Ente ha, altresì, evidenziato di non aver ricevuto alcuna proposta da parte di emittenti (radio e tv) locali tesa ad effettuare pubblicità istituzionale attraverso i menzionati canali comunicativi. L'AUTORITA' PORTUALE ha, poi, rappresentato che *"l'attenzione dell'Ente si è diretta verso quelle proposte di riviste specializzate e di settore in cui solitamente sono presenti enti" omologhe alla stessa "(a partire dalle altre Autorità portuali/Autorità di sistema)"*, ed ha, infine, richiesto l'archiviazione del relativo procedimento sanzionatorio.

3. Valutazioni dell'AGCOM

In via preliminare, va considerato che l'esclusiva destinazione delle spese pubblicitarie sostenute dall'Ente nel 2017 a favore dei quotidiani e periodici viola le norme che dispongono le percentuali obbligatorie di ripartizione delle suddette spese indicate dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*; quote d'obbligo, tassativamente fissate dal legislatore che non possono essere oblite se non nei casi espressamente indicati nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante *"Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177"*.

Quindi, non si appalesa congrua la motivazione - prospettata dall'Ente - in virtù della quale se la stessa AUTORITA' PORTUALE avesse dovuto sostenere, oltre alle predette spese pubblicitarie sui summenzionati periodici, anche spese finalizzate all'acquisto di spazi sulle radio e/o televisioni locali, l'Ente non avrebbe potuto disporre di risorse sufficienti per effettuare una efficace campagna pubblicitaria.

Difatti, l'art. 41 del *Tusmar* stabilisce, in via di principio, che nei casi in cui un Ente decida di acquistare spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione è tenuto a procedere sia ad acquisire spazi pubblicitari su "quotidiani e periodici" sia ad acquisire spazi pubblicitari su "radio e tv locali", secondo le c.d. percentuali d'obbligo stabilite dal legislatore.

A riguardo, la disposizione su richiamata è chiarissima e non lascia margini interpretativi. Infatti, secondo il predetto articolo 41 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici anche economici di riservare sul totale delle spese destinate all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa una quota almeno del 50% a giornali quotidiani e periodici e di almeno il 15% all'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

Pertanto, ogni Amministrazione pubblica è tenuta, nell'ambito del *budget* complessivo dalla stessa destinato a fini di pubblicità istituzionale, a rispettare le quote d'obbligo, suddividendo le spese pubblicitarie tra i diversi mezzi di comunicazione rientranti tra le diverse categorie in linea con le percentuali già sopra evidenziate e stabilite dal legislatore.

Anche l'ulteriore motivazione addotta dall'Ente a sua difesa (e che si sostanzia nella mancata ricezione di offerte provenienti da emittenti radio e televisive locali tese a proporre l'acquisto di spazi pubblicitari), non può essere ritenuta valida.

Allo stesso modo, non esclude la responsabilità dell'Ente in questo procedimento l'attestazione prodotta dal Collegio dei Revisori (nel verbale, n. 185 del giorno 8/7/2019, allegato alla memoria difensiva) tesa a certificare il rispetto da parte dell'Ente in questione degli obblighi di finanza pubblica; circostanza questa che, pur se non può essere considerata ai fini del superamento della criticità che ha dato avvio al presente procedimento, potrà essere, tuttavia, valutata ai fini della gradazione della sanzione.

Con riferimento all'eccezione mossa dall'Ente, sulla base delle valutazioni effettuate dal Collegio dei Revisori, in virtù della quale viene ravvisata “(...) *la sproporzione fra la sanzione minima prevista di euro 5.165,00 e la somma oggetto di contestazione*”, si evidenzia che l'individuazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie da un minimo euro 5.165,00 ad un massimo di euro 51.646,00, stabilita in sede legislativa contempla l'individuazione della soglia edittale minima (oltre che di quella massima), al fine di graduare le sanzioni sulla base dell'entità delle violazioni rilevate.

Relativamente all'eccezione sollevata dall'Ente nella parte in cui chiede ad AGCOM di tener conto del fatto “(...) *che l'emittente radio televisiva Rtp, la principale operante sul territorio, è societariamente connessa con il quotidiano locale Gazzetta del Sud, rappresentando i due mezzi di comunicazione sostanzialmente una medesima offerta commerciale*”, si fa presente che la siffatta circostanza non può essere considerata in rapporto alla criticità rilevata in questo procedimento, ciò in quanto il mezzo di comunicazione, effettivamente, utilizzato per promuovere l'Ente rientra nella categoria “*quotidiani e periodici*” e non già nella categoria “*emittenti radio e tv locali*”. Difatti, anche se i due precitati mezzi di comunicazione (“*RTP*” e “*Gazzetta del Sud*” fossero riconducibili alla stessa società, lo strumento, concretamente, adottato dall'AUTORITA' PORTUALE ai fini promozionali (ossia la “*Gazzetta del Sud*”) rientra, specificamente, nella categoria “*quotidiani e periodici*”.

Con riferimento all'eccezione mossa dall'Ente nelle predette memorie con cui viene messa in dubbio la configurabilità dell'impegno di spesa sostenuto a favore della “*Gazzetta del Sud*” tra le spese catalogabili tra quelle rientranti nella voce “*quotidiani e periodici*”, (poiché secondo l'Ente “*la pubblicità istituzionale effettuata su Gazzetta del Sud afferisce ad un inserto speciale conclusivo e sinottico dell'anno solare trascorso e non già ad una normale edizione del quotidiano, onde si evidenzia la specialità ed atipicità della pubblicazione, assimilabile, peraltro, ad una monografia a stampa e non già ad un quotidiano/periodico*”), la stessa non può essere accolta, poiché il predetto inserto costituisce un numero speciale, o anche un inserto tematico di fine anno della “*Gazzetta del Sud*”.

Ad ogni buon conto, anche ammesso che il predetto “*inserto speciale conclusivo*”, di cui trattasi, pubblicato dalla “*Gazzetta del Sud*”, possa non essere ritenuto, in senso stretto, come un mezzo di comunicazione appartenente alla categoria

dei “quotidiani” (dato il carattere annuale del suddetto inserto), esso sarà, in ogni caso, riconducibile alla categoria dei “periodici”; categoria questa disciplinata unitariamente ai fini della disciplina di cui all’art. 41 del *Tusmar*.

In ordine alla presunta inutilità di acquistare spazi pubblicitari sui mezzi televisivi e radiofonici locali prospettata dall’AUTORITA’ PORTUALE (poiché, come riferito nella memoria, “l’Ente è già presente, costantemente, sulle emittenti radiotelevisive locali a mezzo dei propri comunicati stampa”), si evidenzia, come è naturale che sia, che ogni Amministrazione pubblica è libera di acquistare o meno spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione. Tuttavia, se un Ente decide di utilizzare un mezzo di comunicazione per pubblicizzare le proprie attività istituzionali, o i propri servizi, il legislatore ha stabilito l’obbligo, rivolto alla generalità delle Amministrazioni e degli Enti pubblici, di attenersi al rispetto delle norme che regolano le c.d. quote d’obbligo fissate nell’art. 41 del *Tusmar*.

Dall’analisi complessiva delle suddette memorie e dall’esame delle singole controdeduzioni (che, sostanzialmente, sembrano rappresentare le motivazioni che hanno indotto l’Ente a disattendere le norme riguardanti la corretta ripartizione delle somme pubblicitarie stanziata a fini di pubblicità istituzionali nel corso dell’esercizio finanziario 2017), non emergono elementi sufficienti, ai fini del superamento della criticità contestata.

Ne deriva che non sussistono fondate motivazioni atte a riconsiderare la criticità che ha dato avvio al presente procedimento con riferimento alle percentuali di somme impegnate dall’AUTORITA’ PORTUALE e che, pertanto, risultano confermate le criticità rilevate nell’atto di contestazione poiché l’Ente, con riguardo all’esercizio finanziario 2017, ha impegnato le seguenti somme:

- su quotidiani e periodici, per un importo di euro 1.895,27, pari al 100 % del totale delle spese pubblicitarie;
- sull’emittenza privata televisiva e radiofonica locale per un importo di euro 0,00, pari allo 0 % del totale delle spese pubblicitarie;
- su altri mezzi di comunicazione, per un importo di euro 0,00, pari allo 0 % del totale delle spese pubblicitarie;

In particolare, per quanto sopra, non risultano rispettate dall’AUTORITA’ PORTUALE le quote di “almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione Europea”.

Alla luce degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, si conferma il mancato rispetto da parte dell’AUTORITA’ PORTUALE delle quote d’obbligo stabilite per legge (ex art. 41 *Tusmar*) a favore della pubblicità da effettuarsi su emittenti radiofoniche e/o tv locali.

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle informazioni fornite dall’AUTORITA’ PORTUALE le quote percentuali indicate dall’articolo 41, comma 1, del *Tusmar* non risultano rispettate con riferimento all’esercizio finanziario 2017;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00

(cinquantunmilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La condotta tenuta dall'AUTORITA' PORTUALE deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un esiguo *budget* in termini economici delle somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 41 del *Tusmar*, per l'anno di contestazione. Inoltre, va considerato che l'Organo di revisione dell'Ente ha sottolineato che la suddetta Amministrazione si è dimostrata rispettosa degli obblighi di finanza pubblica.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

L'AUTORITA' PORTUALE si è mostrata collaborativa e proattiva nel fornire elementi utili in fase istruttoria.

C. Personalità dell'agente

L'AUTORITA' PORTUALE per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate a porre in essere gli adempimenti previsti dal quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la sanzione irrogata – pari al minimo edittale – risulta congrua rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'Amministrazione, e non particolarmente afflittiva;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che l'AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA – SISTEMA PORTUALE DI MESSINA E MILAZZO, C.F. 80005610839, con sede in Messina, Corso Vittorio Emanuele II, n. 27, c.a.p. 98122, ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*;

ORDINA

alla predetta AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA – SISTEMA PORTUALE DI MESSINA E MILAZZO, di pagare la sanzione amministrativa di Euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2017;

INGIUNGE

alla citata AUTORITA' PORTUALE DI MESSINA – SISTEMA PORTUALE DI MESSINA E MILAZZO di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 223/19/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 223/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Roma, 17 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi